

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante *“Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 1991, n. 24;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Legge 22 aprile 1994 n. 146, recante *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”*;
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”*;
- VISTO** il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”*;
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”* che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante *“Disposizioni in materia di delitti ambientali”*;
- VISTA** la legge regionale 3 maggio 2001, n.6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4, come modificato dall'articolo 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 7 maggio 2015, n.9: *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”* ed, in particolare, l'articolo 91 recante *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente: *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”*, che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della legge regionale;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale 21 luglio 2015, n.189 concernente: *“Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – approvazione”*, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12 nella parte riguardante la “*Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell’Ambiente*”;
- VISTO** il Decreto Assessoriale 18 aprile 2018, n. 142/GAB di revoca del Decreto Assessoriale 29 gennaio 2018 n. 32/GAB che ha modificato il Decreto Assessoriale 17 maggio 2016 n. 207/GAB di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell’art.91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art.44 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n.189;
- VISTO** l’atto di indirizzo assessoriale n.1484/Gab dell’11/03/2015 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n.12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;
- VISTO** il D.P.Reg. n°.645/Area I^/S.G. del 30/11/2017 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente l’On. Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTA** l’istanza acquisita al protocollo ARTA al n.38325 del 04.06.2019 e successiva prot.ARTA n.47063 del 04.07.2019 con le quali il Comune di Acireale ha chiesto all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente la variante non sostanziale, ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., relativa agli Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Lavinaio Platani.
- APPURATO** il corretto avvio della procedura in argomento ai sensi dell’articolo 6 comma 9 e s.s. del D. Lgs. n. 152/2206 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il rapporto istruttorio prot.n 49163 del 12.07.2019, con il quale è stato ritenuto che le modifiche al progetto siano da ritenersi non sostanziali e che, pertanto, lo stesso non debba essere sottoposto ad alcuna Procedura di V.I.A. ;
- FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- A termine** Delle vigenti disposizioni

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Si prende atto della variante non sostanziale proposta dal Comune di Acireale, relativa al progetto degli Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Lavinaio Platani, ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. fermo restando tutte le prescrizioni indicate nella nota di questo Assessorato prot.50215 del 31.10.2014.

### **Articolo 2**

Costituiscono parte integrante del presente decreto il rapporto istruttorio- parere ambientale prot.n. 49163 del 12.07.2019 ed i relativi elaborati progettuali in esso citati.

### **Articolo 3**

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

### **Articolo 4**

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto il proponente è onerato a richiedere tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari a quanto previsto nel progetto per la realizzazioni delle singole opere.

### **Articolo 5**

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati per la Valutazione Ambientale e secondo le prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato; eventuali modifiche dello stesso dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di poter valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006;

### **Articolo 6**

L’Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell’opera e/o all’esercizio dell’attività, nell’ambito dell’esercizio delle proprie attività, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

#### **Articolo 7**

Ai sensi dell'art.29 comma 3 del D.lgs.152/06 e s.m.i., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto disposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

#### **Articolo 8**

Ai sensi dell'art.29 comma 4 del D.lgs.152/06 e s.m.i., qualora si accertino opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, questo Assessorato, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

#### **Articolo 9**

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel sito web S.I.V.V.I. di questo Assessorato ai sensi dell'art. 19 comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e sarà pubblicato, inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento, in ossequio all'art. 68 comma 4 della L.R. n.21 del 12.08.2014 e per estratto sulla gazzetta ufficiale della regione Siciliana.

#### **Articolo 10**

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa e con medesima tempistica, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

L'Assessore  
On. Avv. Salvatore Cordaro



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE  
SERVIZIO 1 VALUTAZIONI AMBIENTALI

Prot. n. *49163* del *12/04/2019*

**Oggetto:** CT4 RIF7 Comune di Acireale – Interventi della mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Lavinaio Platani - Richiesta di Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6 comma 9 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

**RAPPORTO ISTRUTTORIO - PARERE AMBIENTALE - VARIANTE NON SOSTANZIALE**

Premesso che dagli atti tecnico amministrativi presenti nel fascicolo si evince che:

- ✓ Con nota prot n.50251 del 31.10.2014, è stata effettuata la verifica di assoggettabilità di cui all'ex art.20 del D.Lgs.152/06 per il progetto in oggetto, ritenendo che lo stesso non doveva essere assoggettato alle procedure ambientali di cui all'art.23 del decreto sopra indicato.
- ✓ Con istanza del 04.06.2019 il Comune di Acireale , prot ARTA 38325 del 04.06.2019, ha chiesto, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., la valutazione ambientale preliminare su alcune varianti non sostanziali, trasmettendo contestualmente la seguente documentazione tecnica ed ambientale ed in particolare:
  - ✓ Nota di richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell'art.6 comma 9 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.
  - ✓ Lista di controllo per la Valutazione preliminare;
  - ✓ Nota Tecnica e relative tavole grafiche;
  - ✓ Relazione integrativa esplicativa(sia la nota esplicativa che la lista di controllo sono state trasmesse con nota del 18.06.2019 assunta al prot ARTA n.47063 del 04.07.2019)

Dalla documentazione tecnica-ambientale e dalla lista di controllo presentata si evince che tali varianti scaturiscono dall'esigenza di risolvere le criticità emesse durante il corso dei lavori ma soprattutto per risolvere i problemi creati all'alveo a seguito degli eventi meteorologici eccezionali occorsi durante il corso dei lavori. In particolare sono così descritte:

1. Adeguamento geometrico delle strutture di contenimento in calcestruzzo in destra idraulica; in altre parole verranno realizzate fondazioni in calcestruzzo meno profonde rispetto quelle previste dal progetto originario, in considerazione del ritrovamento di una banco di roccia;
2. Realizzazione degli argini in sinistra idraulica, crollati a seguito degli eventi meteorologici eccezionali occorsi durante il corso dei lavori;
3. Adeguamento dell'altezza dei muri di contenimento in calcestruzzo della vasca di deposito all'ingresso della vasca di laminazione;

In ordine alle varianti in questione, da quanto si evince dalla documentazione tecnica presentata e da quanto dichiarato dai progettisti, le varianti proposte sono minimali ed hanno il solo obiettivo del

miglioramento del progetto, peraltro nella considerazione che si tratta di modifiche di dettaglio relative ad alcuni punti specifici dell' alveo.

Dalla documentazione presentata si evince, inoltre, che non si avranno impatti negativi e significativi bensì una serie di piccoli benefici ambientali in relazione alle singole componenti ambientali stesse.

**Per quanta sopra, pertanto, si ritiene che le modifiche in argomento siano da ritenersi non sostanziali e che si possa procedere ad autorizzare le varianti in argomento ai sensi dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/05 e ss.mm.ii. così come modificato dal D.Lgs. 104 del 16.06.2017 .**

**Si trasmette, per la sottoscrizione, qualora condiviso dalla S.V., apposito schema di Decreto, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Il Dirigente del Servizio 1  
Mario Parlavecchio

